

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 13 – 18 gennaio 2016, n. 12

Presidente/Estensore Zuballi

Fatto e diritto

Agisce in giudizio il ricorrente avverso il provvedimento emesso dalla provincia di Udine - servizio motorizzazione civile, che gli ha ordinato la revisione della patente di guida mediante nuovo esame d' idoneità tecnica.

Il ricorrente ricostruisce in dettaglio l'incidente di cui è stato protagonista, avendo investito un pedone sulle strisce pedonali.

L'incidente si è verificato, ad avviso dell'interessato, a causa dell'insufficiente visibilità del luogo, tant'è vero che i carabinieri intervenuti sul posto non hanno contestato al ricorrente stesso alcuna infrazione stradale limitandosi a segnalare al Comune la situazione di pericolo dell'attraversamento, tant'è che esso nelle settimane successive è stato congruamente illuminato.

Il provvedimento impugnato risulta illegittimo per i seguenti motivi:

Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 241 del 1990 per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché dell'articolo 128 del codice della strada sotto il profilo dell'errore e travisamento dei presupposti, dell'illogicità e del difetto di motivazione.

Il provvedimento con cui si dispone la revisione della patente deve contenere una valutazione complessiva dei fatti e un'adeguata motivazione circa la gravità della condotta dell'interessato. Non è quindi sufficiente una segnalazione da parte degli organi accertatori in quanto spetta all'amministrazione spiegare le ragioni del dubbio sulla capacità tecnica del conducente.

L'amministrazione si è limitata a richiamare la comunicazione dei carabinieri. Inoltre nell'atto impugnato non si contestano le osservazioni formulate dal ricorrente né si cita espressamente quale sia la fattispecie concreta individuata nel caso.

L'interessato conclude per l'annullamento dell'atto impugnato.

Resiste in giudizio la provincia di Udine la quale sottolinea come il ricorrente abbia investito un pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonali, in un momento in cui non pioveva. La ricostruzione dei fatti ha fatto sorgere un fondato dubbio sulle sue capacità tecniche di guida, laddove la motivazione risulta per relationem al rapporto redatto dai carabinieri. La provincia conclude per il rigetto del ricorso.

Infine la causa è stata introitata per la decisione nel corso della Camera di Consiglio del 13 gennaio del 2016.

La presente causa può essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, sussistendone i presupposti ed essendone state avvertite le parti.

Il ricorso non può essere accolto.

Ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica".

La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, ai sensi dell'art. 128,

comma 1, del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), nell'insorgenza di dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica; ciò che legittima l'Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è quindi rappresentato dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell'idoneità tecnica (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2430 del 2013).

In tale quadro si è anche precisato che tale provvedimento, a differenza di quello assunto ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è - per l'appunto - adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psico-fisica o tecnica (Cons. Stato, sez. IV, n. 4962 del 2011; TAR Piemonte, sez. II, n. 270 del 2014).

In altri termini, come statuito in modo conforme da una costante e condivisa giurisprudenza, la revisione della patente non costituisce una sanzione, ma una misura di tipo precauzionale ove sussistano dei dubbi sul permanere della capacità di guida dell'interessato.

Nel caso in esame lo stesso ricorrente ammette di aver investito un pedone che percorreva le strisce pedonali, causandogli un grave trauma con ricovero in ospedale.

Pur apprezzando le circostanze attenuanti illustrate dal ricorrente, in particolare la scarsa visibilità e la scarsa illuminazione delle strisce pedonali in questione, tuttavia il fatto quale emerge dal rapporto dei carabinieri cui si richiama il provvedimento in questa sede gravato, risulta oggettivamente di una certa gravità, per cui, al di là degli aspetti soggettivi e dell'assenza di colpa del ricorrente, tuttavia risulta sufficiente a sorreggere la motivazione dell'atto impugnato, ferma restando la non sindacabilità di valutazioni discrezionali qualora non siano illogiche o prive di un supporto fattuale.

In altri termini, seguendo la prevalente giurisprudenza, la motivazione di un atto amministrativo può evincersi dagli atti richiamati e da quelli esistenti nel fascicolo, soprattutto ove come nel caso siano di provenienza pubblica e non contestati negli elementi fattuali.

In sostanza, per l'infondatezza delle censure proposte il ricorso va rigettato, anche se le circostanze dell'incidente stradale inducono il collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.